

COMUNICATO AL PERSONALE: NOVITÀ IN MATERIA DI TUTELE DELLA GENITORIALITÀ.

Al fine di rafforzare le tutele dei genitori lavoratori e favorire la conciliazione tra vita familiare e attività lavorativa, con la Legge di Bilancio 2026 il Legislatore è intervenuto sulla disciplina del congedo parentale e del congedo per malattia del figlio, introducendo modifiche di miglior favore rispetto alle previsioni normative precedenti. Tali interventi incidono sui limiti temporali di fruizione dei relativi istituti, lasciando invariato il trattamento economico.

CONGEDI PARENTALI

Nello specifico, è stato **esteso da 12 a 14 anni** di età il limite di età del bambino entro il quale ciascun genitore può fruire degli istituti del **congedo parentale** e del **prolungamento del congedo parentale**, previsto in caso di figli con disabilità grave.

Tale estensione dell'arco temporale di fruizione si applica anche ai casi di adozione o affidamento: in queste fattispecie i genitori potranno fruire dei suddetti benefici sino ai 14 anni dall'ingresso del minore in famiglia o in Italia, ma non oltre il compimento della maggiore età del figlio.

Dal punto di vista operativo si evidenzia che restano invariati i limiti massimi di durata, individuali e complessivi tra i genitori previsti dalla normativa vigente con riferimento a ciascun congedo, nonché le relative modalità di fruizione, che - come noto - richiedono la preventiva presentazione della domanda di congedo sia all'INPS che all'Azienda; sono pertanto state adeguate le procedure di acquisizione della domanda di congedo parentale sia da parte dell'Azienda che dell'INPS in coerenza con i nuovi limiti temporali in argomento.

CONGEDO PER LA MALATTIA DEL FIGLIO

La Legge di Bilancio 2026 è intervenuta anche sull'istituto del congedo non retribuito per malattia del figlio, estendendo sia la durata massima dei giorni di congedo spettanti per assistere il figlio in malattia, che il limite di età di quest'ultimo.

In particolare, a seguito delle modifiche introdotte, il congedo per assistere il figlio in malattia può essere richiesto da ciascun genitore, alternativamente all'altro genitore, nelle seguenti modalità:

- **sino al compimento dei tre anni** di età del figlio, per **tutte le giornate di malattia** del bambino (misura non modificata dalla legge di Bilancio 2026);
- **dai 3 ai 14 anni** del figlio (rispetto al precedente arco temporale che andava da 3 agli 8 anni), per **10 giorni lavorativi all'anno** (in luogo dei 5 giorni annui previsti dalla previgente disciplina).

Restano ferme tutte le ulteriori previsioni applicabili all'istituto, ivi incluse le modalità di fruizione vigenti, che richiedono - come noto - la presentazione al referente Amministrativo di riferimento della certificazione medica attestante la malattia del figlio e della dichiarazione che l'altro genitore non fruirà del medesimo titolo di assenza nelle stesse giornate.

Le modifiche al congedo per malattia bambino si applicano per quanto compatibili anche per i casi di **adozione e affidamento**. Coordinando le modifiche sopra riportate con le disposizioni specifiche che regolamentano il

RisorseUmaneOrganizzazione

TuteleGenitorialità

Noi di Poste



congedo per malattia bambino in queste fattispecie (art. 50 del D.Lgs n. 151/2001), deriva che il congedo per malattia potrà essere fruito da ciascun genitore adottivo o affidatario, in alternativa all'altro:

- a) **senza limiti temporali**, per ogni **figlio di età non superiore a 6 anni** (giorno del compleanno compreso);
- b) per un periodo di **10 giorni annui** (e non più di 5), per ogni figlio di età compresa **tra i 6 e gli 8 anni**;
- c) per un periodo di **10 giorni annui** (e non più di 5), qualora all'atto dell'adozione o dell'affidamento il figlio abbia un'età compresa **fra i 6 e i 12 anni** e il congedo per la malattia sia fruito **nei primi 3 anni** dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

Per ogni ulteriore informazione i lavoratori interessati potranno rivolgersi alla propria Funzione di Gestione del Personale.

Roma, 4 febbraio 2026

RisorseUmaneOrganizzazione

TuteleGenitorialità

NoidiPoste

